

COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 671

Ordinanza n. 6 del 08/02/2018

Ufficio Polizia Locale SEDE

Responsabile Ufficio Tecnico SEDE

ATS Sardegna ASL Nuoro
Dipartimento di prevenzione
Servizio Igiene degli allevamenti
Sorgono
Alla c.a. dr.ssa Favale Anna

Carabinieri di Belvi

Corpo Forestale e di Vigilanza
ambientale st. Aritzo

OGGETTO: DISTRUZIONE RESTI ANIMALE NON IDENTIFICATO

IL SINDACO

VISTA la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale dell'ATS Sardegna ASL di Nuoro, Dipartimento di Prevenzione e Servizio degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche, competente per territorio, del 08/02/2018, Prot. N. 48902, acquisita al prot. dell'Ente al Prot. N. 669 del 08/02/2018, dalla quale risulta che in data 07/02/2018, in questo Comune, località Gidilau, sono stati rinvenuti resti di carcassa di animale non identificato;

CONSIDERATO che le carcasse di animali non ruminanti, morti non a seguito di macellazione a fini di consumo ad uso umano, ivi compresi quelli abbattuti nel quadro della eradicazione di una malattia epizootica, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 1069/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, sono ritenute materiale di categoria 2, pertanto destinate esclusivamente alla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento in impianti riconosciuti, e possono essere distrutte, in maniera alternativa (includendo sotterramento profondo o combustione sul posto), solo qualora gli animali morti si trovino in "zone isolate" così intese ai sensi del Reg. CE 1069/2009;

VISTO che nella relazione, di cui sopra, la dr.ssa Favale, dirigente veterinario, dell'ATS Sardegna, Servizio Igiene degli allevamenti, ha fatto proposta di emissione di ordinanza di immediata distruzione dei resti, secondo le modalità indicate dal sottoscritto, in luogo idoneo nell'ambito territoriale del comune di Aritzo;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;

VISTA la Legge 23 Dicembre 19'78 n. 833;
VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;
VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;
VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;
VISTO il Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009;
VISTO il Regolamento (UE) n . 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;
VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112; **VISTO** il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;
VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;
VISTO il il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.
CONSIDERATO, pertanto, necessario smaltire le carcasse in loco con il metodo dell'interramento profondo;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

La distruzione di resti di carcassa di animale non identificato, di cui in premessa, mediante interramento profondo, e secondo le prescrizioni tecniche impartite dal servizio veterinario, in modo di evitare ogni rischio di diffusione di eventuali virus pestosi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente ordinanza

Dispone che copia della presente sia notificata ai soggetti in indirizzo.

AVVERTE

Che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Aritzo li 08/02/2018

F.to Il Sindaco
(Gualtiero Mameli)